

COMUNE DI BARI SARDO
SEGRETARIO COMUNALE

Via Cagliari, 90
C.F. 82001410917

e-mail: segretario@comunediobarisardo.it
PEC: segretario@pec.comunedibarisardo.it

08042 BARI SARDO (NU)

☎0782/29523 –29593 Fax 0782/28065

Prot. n. 1931

Bari Sardo, li 15.02.2022

Ai Responsabili di Servizio
A tutti i dipendenti del Comune di Bari Sardo

LORO SEDI

E p. c.

AL SINDACO

SEDE

OGGETTO: DIRETTIVA DATORIALE PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19: INTEGRAZIONI.

La presente per comunicare che nel rispetto delle disposizioni che prescrivono il possesso del green pass ai fini dell'accesso alle strutture comunali, ad integrazione di quanto già disposto con la precedente direttiva, sono introdotte le seguenti integrazioni .

Nei giorni di apertura al pubblico degli uffici un apposito operatore è incaricato di verificare il possesso della certificazione che autorizza all'accesso. **Nelle giornata di chiusura al pubblico degli uffici**, in assenza dell'operatore a ciò preposto, la certificazione verde **deve essere verificata da ogni titolare dell'ufficio** presso cui l'utente chiede di recarsi al momento dell'accesso agli uffici.

Altresi, dalla data odierna e fino alla data del 15/06/2022, l'ufficio del personale si fa carico di verificare che i dipendenti di età superiore a 50 anni (che abbiano compiuto 50 anni di età o che li compiranno dal 15 febbraio al 15 giugno) possiedano la certificazione verde Covid-19 rafforzata derivante da vaccinazione o guarigione di cui all'articolo 9 comma 2 lettere a), b) e c) del D.L. 52/2021.

La disposizione si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune anche sulla base di contratti esterni; rispetto a detti operatori spetta a ciascuno dei responsabili di struttura organizzare, tenuto conto dell'ambito di competenza, il rispetto della disposizione e le modalità di sua verifica.

Alla verifica sono estese le medesime modalità organizzative ripartite con la precedente direttiva tenuto conto che rispetto alla stessa ciò che cambia è solo la modalità per la quale è rilasciata la certificazione verde.

I lavoratori obbligati, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 da certificazione o guarigione o che risultino privi al momento dell'accesso, al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione.

La violazione delle disposizioni sull'obbligo di verifica sul possesso dei green pass è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Prefetto e si applicano le disposizioni penali delle sezioni I e II del Capo I della L. 689/1981 in quanto compatibili.

Segnalo infine che il D.L. n. 172/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” è stato convertito con modificazioni dalla L. n. 3/2022 (pubblicata in G.U. n. 19 del 25/01/2022); oltre alle disposizioni in materia di obblighi vaccinali, tra cui quello per il personale delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, per il personale scolastico e per la polizia locale, è stato inserito il nuovo art. 2-bis con il quale è previsto che **l'assenza dal lavoro del personale**, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, **per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 è giustificata**. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

La norma è finalizzata ad equiparare l'assenza per somministrazione del vaccino ad un giorno di permesso retribuito, sul modello di quello previsto nella donazione del sangue. L'espressione “è giustificata” non significa che non sia necessario presentare alcuna documentazione attestante l'assenza, bensì che si tratti proprio di uno specifico permesso retribuito.

Per quanto riguarda, invece le eventuali assenze per postumi da vaccino anti-covid, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha precisato che tali assenze sono soggette alla decurtazione sul trattamento economico accessorio di cui all'art. 71, comma 1, della L. 133/2008, al pari della malattia ordinaria (ovviamente qualora in presenza di apposita certificazione).

Distinti Saluti

Il Segretario Comunale

Dr.ssa Maria Grazia Mulas